

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 4 - INERBIMENTO DI SEMINATIVI E COLTURE ARBOREE NELLE
SUPERFICI CON PENDENZA SUPERIORE AL 20%**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	3
ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	3
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI	4
ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DELL’ AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI	4
ARTICOLO 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	5
ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ AMMISSIBILITA’	6
ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	7
ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE.....	7
ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE	8
ARTICOLO 10 – DOTAZIONE FINANZIARIA	9
ARTICOLO 11 – CONTROLLI.....	9
ARTICOLO 12 – RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	9
ARTICOLO 13 – TRASFERIMENTO DI AZIENDA	9
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	10

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIREZIONE GENERALE III

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 4- INERBIMENTO DI SEMINATIVI E COLTURE ARBOREE NELLE
SUPERFICI CON PENDENZA SUPERIORE AL 20%

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

L’Azione è finalizzata alla introduzione di pratiche agricole utili a limitare il fenomeno dell’erosione superficiale a cui vanno incontro i terreni agricoli caratterizzati da condizioni orografiche e pedo-climatiche che favoriscono il dissesto idrogeologico.

L’obiettivo operativo perseguito dall’Azione 4 è rappresentato dalla tutela del territorio, mediante la riduzione dell’erosione superficiale del suolo per effetto della presenza di una copertura vegetale nelle condizioni di maggiore rischio.

ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L’Azione 4 “Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza superiore al 20%” trova applicazione in tutto il territorio regionale, con esclusione delle macroaree “A” – Poli Urbani. Sono stabilite, comunque, priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti zone preferenziali:

- zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla norme regionali;

Nell’ambito di tali zone, l’Azione si applica prioritariamente nelle aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di Assetto idrogeologico, Inventario dei fenomeni franosi, Studio del rischio idrogeologico).

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno di cui al presente Bando gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, che conducono, in forma singola o associata, aziende collocate sul territorio regionale.

ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DELL'AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI

L'azione attiva un sostegno diretto pluriennale per quelle aziende che si impegnano, per un periodo di 5 anni, ad attuare la pratica dell'inerbimento con specie erbacee annuali e/o perenni (sulla, trifoglio, festuca, ginestrino, erba medica), che, oltre agli effetti positivi apportati alla fertilità, contribuiscono in modo significativo al contenimento dell'erosione superficiale tipica dei suoli con pendenze superiori al 20%.

L'Azione prevede due distinte Tipologie di impegno:

- 1) **Inerbimenti che garantiscano la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale di seminativi altrimenti lasciati privi di copertura;**
- 2) **Inerbimenti permanenti interfila in vigneti, oliveti e frutteti.**

Per quanto concerne la Tipologia 1), relativa ai seminativi, i beneficiari devono assolvere ai seguenti impegni:

- mantenere una idonea copertura vegetale per il periodo autunno-invernale, seminando entro il 15 di ottobre e mantenendo la copertura almeno fino al 15 di marzo, secondo un piano aziendale di avvicendamento delle colture;
- interrare le colture al termine del periodo suddetto;
- non effettuare, nel periodo in cui è presente la copertura vegetale:
 - o alcuna concimazione azotata;
 - o trattamenti fitosanitari;
 - o diserbi chimici (fatta eccezione per l'impiego di disseccanti al termine del periodo di copertura per la preparazione del terreno per la coltura successiva);
 - o pascolo.

Per quanto concerne, invece, la Tipologia 2) relativa alle colture arboree, il beneficiario si impegna a:

- mantenere una idonea copertura vegetale permanente (con la esclusione dell'inerbimento spontaneo) sia sulla fila sia sull'interfila;

- non effettuare diserbici chimici nel periodo di impegno;
- effettuare uno sfalcio annuale;
- effettuare il diserbo meccanico.

Tutti gli impegni previsti dall'Azione hanno una durata di 5 anni consecutivi.

Il periodo quinquennale di impegno decorre dalla data di presentazione della domanda iniziale.

Se nel corso dei 5 anni di impegno la superficie subisce una diminuzione superiore al 20% di quella impegnata, si pronuncia la decadenza totale dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite. Qualora la diminuzione sia relativa ad una percentuale pari od inferiore al 20%, si procede al recupero delle somme corrispondenti. Per eventuali ampliamenti della superficie aziendale assoggettata ad impegno non sono riconosciuti pagamenti aggiuntivi, tranne nel caso di acquisizione di terreni già oggetto degli impegni di cui alla presente Azione (cfr. Articolo 13).

L'inosservanza anche parziale degli impegni sopra riportati comporta l'applicazione di riduzioni dell'importo del sostegno concesso, fino alla decadenza e conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite maggiorate dei relativi interessi.

ARTICOLO 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande gli imprenditori devono utilizzare unicamente il modello fornito da AGEA, che va inoltrato per mezzo del portale SIAN tramite i CAA autorizzati. Questi ultimi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti.

Le domande, regolarmente compilate in ogni parte, vanno presentate entro il **17 maggio 2010** in conformità con l'articolo 8 del regolamento CE 1975/2006 e sulla base delle disposizioni fornite da AGEA.

Eventuali domande di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 possono essere presentate, sempre tramite il portale SIAN, entro il **31 maggio 2010**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del sopra citato Reg. (CE) n. 1122/2009, le domande di aiuto iniziali e le eventuali istanze di modifica presentate tardivamente vanno considerate ricevibili fino alla data massima del **9 giugno 2010**, previa applicazione della penalità prevista, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Sono, invece, irricevibili le istanze, sia iniziali che di modifica, inoltrate a mezzo del portale SIAN oltre la data limite del **9 giugno 2010**.

Ai fini del rispetto dei termini sopra citati fa fede la data dell'inoltro telematico della domanda per mezzo del portale SIAN (protocollo Agea).

I Centri di Assistenza Agricola (CAA autorizzati) devono far pervenire la copia cartacea delle domande presentate, ordinate in appositi elenchi, entro il **30 giugno 2010** presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva.

Per le annualità successive alla prima il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, o di presentazione oltre il termine ultimo stabilito annualmente con provvedimento regionale, della domanda di conferma si procederà secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'

L'ammissibilità al sostegno, per entrambe le Tipologie di impegno, è subordinata, oltre che all'assunzione ed al rispetto degli impegni agroambientali descritti al precedente Articolo 4, anche al possesso dei requisiti minimi sotto indicati:

- 1) Superficie eleggibile minima di 1 ha, anche frazionata in più appezzamenti, da cui vanno escluse le superfici da inerbire ai fini del rispetto delle norme di condizionalità (fasce di rispetto obbligatorie alternative ai solchi acquai temporanei);
- 2) pendenza media degli appezzamenti interessati pari o superiore al 20%. La pendenza si riferisce all'unità colturale e va calcolata considerando la media di tre misure significative effettuate sull'appezzamento. Se l'unità colturale è superiore a 10 Ha, la stessa va suddivisa in parti inferiori, per ognuna delle quali si procede con le modalità sopra descritte. La pendenza relativa ai terreni oggetto di impegno dovrà essere certificata dai richiedenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
- 3) l'impresa agricola deve essere iscritta nei registri INPS e C.C.I.A.A., ramo agricoltura.
- 4) Il soggetto richiedente deve dimostrare il legittimo possesso e la libera disponibilità dei terreni oggetto dell'impegno per l'intero quinquennio. Va dimostrata, inoltre, la disponibilità esclusiva per tutta la durata dell'impegno per i terreni demaniali eventualmente utilizzati. I titoli di conduzione dei terreni che decadono durante il periodo di impegno vanno regolarmente rinnovati e resi validi assicurandone la durata temporale per l'intero arco temporale previsto. In caso di inadempienza si applica una decurtazione da determinarsi secondo il successivo Articolo 12.
- 5) Relativamente all'azienda agricola deve risultare costituito ed aggiornato il "fascicolo unico aziendale", come previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503.

- 6) Le norme di condizionalità devono risultare applicate su tutta la superficie aziendale.

Per i soggetti interessati alla Tipologia di impegno 1): “Inerbimenti che garantiscano la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale di seminativi altrimenti lasciati privi di copertura” sussiste l’ulteriore obbligo della presentazione di un piano aziendale di avvicendamento colturale annuale con indicazione degli appezzamenti destinati all’inerbimento.

ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall’adesione alla presente Azione 4. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia di impegno a cui si aderisce e prevede importi unitari, da corrispondersi per ogni annualità del quinquennio di impegno in funzione della superficie effettivamente inerbita, pari a:

TIPOLOGIA DI IMPEGNO	PREMIO UNITARIO €/Ha
1) Inerbimenti che garantiscano la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale di seminativi altrimenti lasciati privi di copertura	150,00
2) Inerbimenti permanenti interfila in vigneti, oliveti e frutteti	100,00

Vanno escluse dal computo delle superfici le fasce di rispetto previste dalla condizionalità, realizzate in alternativa ai solchi acquai temporanei.

Tutte le particelle dichiarate sono considerate eleggibili ed ammesse a pagamento in base all’effettivo utilizzo o macro-utilizzo determinato dal Sistema Informativo Territoriale AGEA, al netto delle relative tare.

I pagamenti relativi alla presente Azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dall’Azione 1 della misura 2.1.4 “Pagamenti Agroambientali” del P.S.R. 2007 – 2013 della Regione Molise; l’aiuto previsto dalla presente Azione è, invece, cumulabile con quelli delle altre Azioni della Misura 2.1.4 solo se riferiti ad impegni distinti.

ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione

approvati dal Comitato di Sorveglianza nella sua prima riunione tenutasi il 9 maggio 2008 e riportati nella tabella seguente.

Criteri di selezione		Punti
1	Interventi ricadenti prevalentemente in area SIC e ZPS o in altre aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale (Elenco Ufficiale Aree Protette – EUAP) vigente al momento dell’emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura, e ricompresi in aree soggette ad erosione e dissesto	7
2	Interventi ricadenti prevalentemente in area SIC e ZPS o in altre aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale (Elenco Ufficiale Aree Protette – EUAP) vigente al momento dell’emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura, non ricompresi in aree soggette ad erosione e dissesto	3
3	Interventi ricadenti prevalentemente in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ricompresi in aree soggette ad erosione e dissesto	6
4	Interventi ricadenti prevalentemente in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola non ricompresi in aree soggette ad erosione e dissesto	4

A parità di punteggio, sarà prioritaria la minore età dei richiedenti (per le persone giuridiche l’età del legale rappresentante).

ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento prevede l’utilizzo della modulistica messa a disposizione dall’Organismo Pagatore AGEA. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni presenti nella stessa. Limitatamente alla Tipologia di impegno 1) “Inerbimenti che garantiscano la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale di seminativi altrimenti lasciati privi di copertura” occorre allegare alla domanda un piano aziendale di avvicendamento colturale annuale con indicazione degli appezzamenti destinati all’inerbimento.

Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la pendenza dei singoli appezzamenti oggetto di impegno:

L’Amministrazione regionale si riserva di chiedere la documentazione integrativa che si renderà eventualmente necessaria ai fini del procedimento istruttorio, stabilendo i termini per l’invio di quanto richiesto.

ARTICOLO 10 – DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria disponibile per il presente Bando ammonta ad € 1.000.000,00 per l'intero quinquennio di impegno, con il limite di € 200.000,00 annui..

Qualora la risorsa finanziaria risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, l'Autorità di Gestione si riserva di emanare eventuali provvedimenti finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria di cui sopra, fino al totale soddisfacimento delle istanze ammissibili.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ed il rispetto degli impegni assunti da parte dei beneficiari saranno effettuati controlli mediante riscontri tecnico-amministrativi e verifiche in campo e negli allevamenti, secondo modalità che saranno concordate con l'Organismo Pagatore.

I beneficiari sono obbligati ad assoggettarsi ai suddetti controlli e verifiche, consentendo in qualsiasi momento l'accesso alle superfici aziendali interessate e rendendo disponibile la documentazione necessaria.

Oltre che sulle verifiche di natura documentale i controlli che saranno eseguiti verteranno anche su verifiche in campo e in allevamento per elementi riscontrabili oggettivamente.

Il mancato rispetto degli impegni assunti o il riscontro di difformità tra il dichiarato e l'accertato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, fino alla decadenza dal beneficio con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, fatte salve le ulteriori sanzioni, di natura anche penale, che potranno essere comminate dalle competenti Autorità nel caso ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti

ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA

Il trasferimento dell'azienda è consentito a condizione che il subentrante prosegua nell'impegno assunto dal cedente per la durata necessaria a completare il quinquennio avviato con la domanda iniziale; in tal caso il subentrante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Assessorato Regionale Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva la variazione intervenuta e l'intenzione a continuare l'impegno.

Nell'ipotesi che il subentrante non sia disponibile alla continuazione degli impegni assunti dal cedente, quest'ultimo è obbligato a rimborsare le somme già percepite.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.